

DETERMINA N. 108 DEL 28-10-2015

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2015 - COMUNI DEL DISTRETTO DI CASALECCHIO DI RENO. APPROVAZIONE BANDO PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI A FAVORE DEI SOGGETTI SOTTOPOSTI A PROCEDURE ESECUTIVE DI RILASCIO PER FINITA LOCAZIONE - COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO SASSO MARCONI E ZOLA PREDOSA - ANNO 2015

LA DIRETTORA

Richiamati:

- Il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare l'articolo 114 con riferimento all'Azienda Speciale, ente dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto;
- L'atto con cui è stata costituita l'Azienda Speciale di tipo consortile denominata "Insieme Azienda consortile Interventi Sociali valli del Reno, Lavino e Samoggia" tra i 9 Comuni del Distretto di Casalecchio di Reno repertoriato al n. 46.391 in data 27.11.2009
- la Delibera dell'Assemblea Consortile n.ro 5 del 18/11/2013 avente ad oggetto la "Costituzione del Comune di Valsamoggia: approvazione modifiche alla Convenzione tra i Comuni di Casalecchio di Reno, Sasso Marconi, Zola Predosa, Crespellano, Savigno, Bazzano, Monte San Pietro, Monteveglio, Castello Di Serravalle, per la partecipazione in qualità di Enti consorziati all'Azienda Speciale di tipo consortile e allo Statuto della stessa" ed il conseguente atto integrativo della convenzione tra i Comuni a regolamentazione della loro partecipazione all'Azienda Speciale, repertoriato al n. 12096 in data 19/12/2013;
- La Delibera dell'Assemblea Consortile n.ro 1 del 27/04/2015 avente ad oggetto "Approvazione del piano programma 2015/2017, del bilancio pluriennale di previsione 2015/2017 e del bilancio annuale economico preventivo 2015";

Richiamati:

- il Decreto Legislativo n. 109 del 31/03/1998 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 130 del 03/05/2000 in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;
- il Decreto Legislativo n. 286 del 25/07/1998, così come modificato dalla Legge n. 189 del 30/07/2002, contenete disposizioni in materia di immigrazione e condizione dello straniero;
- la Legge n. 431 del 9/12/1998 e in particolare l'art. 11 che ha istituito il Fondo nazionale per la locazione per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di seguito denominato Fondo nazionale, e successive modifiche;
- il D.P.C.M. 159/2013;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e Trasporti del 07/06/1999, con il quale sono stati fissati i criteri minimi di accesso al fondo nazionale;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 29/01/2015, con il quale sono state ripartite alle Regioni le somme stanziare sul Fondo nazionale assegnando alla Regione Emilia Romagna € 8.585.474,76;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 in materia di ordinamento degli enti locali;

- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 contenente disposizioni in materia di certificazioni amministrative;
- il Decreto Legge n. 112 del 25/06/2008, convertito con Legge n. 133 del 06/08/2008, in particolare il comma 13 dell'art. 11, riguardante i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi di cui all'art. 11 della L. n. 431/98;

Considerato che:

- l'art. 11, comma 7, della Legge n. 431/1998, e s.m., stabilisce che le Regioni ripartiscono ai Comuni le risorse presenti sul Fondo nazionale e che il comma 7 stabilisce che le regioni possono concorrere con proprie risorse al finanziamento degli interventi di cui al comma 3;
- l'art. 38 e l'art. 39 della Legge Regionale n. 24/2001 disciplinano la materia relativa al Fondo regionale demandando ad un provvedimento della Giunta Regionale la definizione dei criteri di riparto fra i Comuni delle risorse e le modalità di funzionamento del Fondo regionale;
- ASC InSieme (per conto dei 5 Comuni consorziati), sulla base delle risorse assegnate ai Comuni e nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti dal D.M. LL.PP. del 7 giugno 1999, definisce le graduatorie tra i soggetti in possesso dei predetti requisiti;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1214 del 06.08.2015, pubblicata sul BUR del 09.09.2015, che dà attuazione, per l'anno 2015, alle disposizioni degli artt. 38 e 39 della Legge Regionale n. 24/2001 allo scopo di erogare contributi integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di locazione mediante le disposizioni generali contenute nell'allegato A) "Disposizioni per il Funzionamento e l'erogazione del fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - Anno 2015", e nell'allegato C) "Disposizioni per il funzionamento dei contributi a favore dei soggetti di cui alla legge n. 9/2007 - anno 2015;

Considerato che:

- le risorse stanziare dalla Regione per interventi di sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione sono definiti dall'allegato C della Delibera di Giunta n. 1214/2015;
- Il Comitato di Distretto in data 26/10/2015 ha approvato specifici indirizzi determinando di procedere a graduatorie uniche per entrambi gli interventi di sostegno alla locazione, in relazione ai Comuni destinatari dei fondi;

Valutato pertanto di emanare il Bando Pubblico per la concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione anno 2015 e il Bando Pubblico per l'erogazione dei contributi a favore dei soggetti di cui alla legge 9/2007 anno 2007 secondo le modalità stabilite negli allegati A) e C), parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Informato del presente provvedimento il Consiglio di Amministrazione;

Tutto quanto sopra premesso

D E T E R M I N A


1. di approvare, quali parti integranti e sostanziali della presente determinazione:

- il "Bando pubblico per l'erogazione di contributi economici per il pagamento dei canoni di locazione anno 2015 - comuni di: Casalecchio Di Reno – Monte San Pietro - Sasso Marconi – Valsamoggia - Zola Predosa" (Allegato A);
- il "Bando pubblico per l'erogazione di contributi economici per i soggetti di cui alla legge n. 9/2007 anno 2015 - comuni di: Casalecchio Di Reno – Sasso Marconi - Zola Predosa" (Allegato C);

- gli schemi di domanda da personalizzare per i singoli Comuni (Allegati B e D);
- 2. **di stabilire** la seguente apertura del bando: dal giorno 29 ottobre 2015 al giorno 27 novembre 2015;
- 3. **di pubblicare** i bandi sul sito aziendale e sui siti dei Comuni consorziati.

Casalecchio di Reno, 28 ottobre 2015

La Direttrice
Cira Solimene





BANDO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2015 - COMUNI DI: CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA, ZOLA PREDOSA.

Ai sensi dell'art. 11, comma 7, della Legge n. 431/98, degli artt. 38 e 39 della L.R. 09.08.2001 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni e della Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Emilia-Romagna n. 1214 del 06.09.2015 pubblicata sul BUR del 09/09/2015 viene aperto un Bando di Concorso Pubblico per l'erogazione dei contributi economici a valere sul Fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione – Anno 2015. Il Fondo regionale per la locazione è finalizzato alla concessione, attraverso graduatoria, di contributi integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di locazione e per favorire il reperimento di idonea soluzione abitativa ai soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio per finita locazione. Confluiscono sul Fondo regionale per la locazione risorse statali, regionali e comunali.

Così come previsto dalla D.G.R. 1214/2015 i Comuni del Distretto di Casalecchio di Reno decidono di destinare al bando per l'erogazione dei contributi economici a favore dei conduttori di alloggi per il pagamento dei canoni di locazione il corrispettivo del 98% del Fondo totale costituito, ovvero € 297.241,07.

1 - BENEFICIARI E REQUISITI

Beneficiario del contributo è il soggetto che ha presentato domanda di contributo nonché conduttore del contratto di locazione. In caso di ritardo nel pagamento del canone di locazione, il beneficiario sarà il proprietario dell'alloggio che riceverà direttamente il contributo a sanatoria della morosità. Possono fare domanda i conduttori in possesso dei seguenti requisiti:

- a. Cittadinanza italiana;
- b. Cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione europea;
- c. Cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno annuale o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D. Lgs. n. 286/98 e successive modifiche;
- d. Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo (con esclusione delle categorie A/1, A/8, A/9) stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate. In caso di contratto in corso di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate sono ammessi a contributo i contratti con relativa imposta di registro pagata;
oppure titolarità di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa con esclusione della clausola della proprietà differita; la sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal rappresentante legale della Cooperativa assegnante;

Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo:

- titolarità di un diritto reale di "nuda proprietà";
- titolarità di diritti sopraindicati di alloggio dichiarato inagibile da certificato rilasciato dal Comune. Il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio;
- il diritto di proprietà sull'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza more uxorio il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l'accesso al contributo qualora l'alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell'ex convivente e ciò risulti almeno da

- scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti.
- il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell'alloggio emesso dal Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 560, comma 3, c.p.c.;
- e. Residenza anagrafica nei Comuni del Distretto di Casalecchio di Reno alla data di presentazione della domanda nonché nell'alloggio oggetto del contratto di locazione o dell'assegnazione in godimento;
- f. Non essere assegnatario di un alloggio di ERP;
- g. Essere assegnatario di un alloggio comunale alle seguenti condizioni:
- contratto stipulato ai sensi della Legge n. 431/98, della Legge n. 392/78 ("equo canone") e dalla Legge n. 359/1992 ("patti in deroga");
 - titolarità di una concessione amministrativa d'uso di un alloggio acquisito in locazione sul mercato privato dal comune oppure da società o agenzie appositamente costituite a questo scopo dal comune stesso a condizione che il canone d'uso mensile sia almeno pari all'ammontare del canone di locazione corrisposto al proprietario dell'alloggio dal comune oppure dalle società o agenzie di cui sopra.
- La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal dirigente comunale competente oppure dal legale rappresentante della società o agenzia assegnante;
- h. valore ISEE del nucleo familiare non superiore a € 17.154,30. Il valore ISEE da prendere in considerazione è quello cosiddetto "ordinario" per le prestazioni sociali agevolate con scadenza 15/01/2016.

2 - CASI DI ESCLUSIONE DAL CONTRIBUTO

Sono causa di esclusione dal contributo le seguenti condizioni del nucleo familiare ISEE:

- a. assegnazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica;
- b. titolarità di una quota superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sul medesimo alloggio ubicato in ambito nazionale e adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 5 luglio 1975.;
- c. essere beneficiario nell'anno 2015 di un contributo del Fondo per la "morosità incolpevole" di cui all'art. 6, comma 5, del D.L. 31/07/2013, n. 102 convertito con Legge del 28/10/2013, n. 124;
- d. essere beneficiario nell'anno 2015 di un contributo per l'"emergenza abitativa": deliberazioni della Giunta regionale n. 2051/2011, n. 817/2012 e 1709/2013 per:
 - garantire i crediti assunti dalle banche nei confronti degli inquilini che sottoscrivono con i proprietari degli immobili un'intesa per la sospensione dell'esecuzione delle procedure di sfratto;
 - favorire gli inquilini che versano in una situazione di inadempienza all'obbligo del pagamento del canone di locazione;
 - favorire l'accesso e la permanenza negli alloggi degli inquilini di alloggi di proprietà di privati, nonché per favorire la mobilità nel settore della locazione;
- e. essere beneficiario nell'anno 2015 di un contributo relativo ai soggetti di cui alla legge n. 9/2007, articolo 1, comma 1, di cui all'allegato B) alla D.G.R. 1214/2015.

3 – GRADUATORIA

Le domande vanno collocate **nella graduatoria** distrettuale in ordine decrescente di incidenza del canone sul valore ISEE.

In caso di incidenza uguale ha la precedenza la domanda con valore ISEE più basso.

In caso di domande con medesimo valore ISEE (compreso il caso di domande con valore ISEE 0,00) ha la precedenza la domanda con il canone di locazione di importo più alto.

Il canone da prendere a riferimento è quello indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE.

4 - ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

Il contributo è **pari alla somma di n. 3 mensilità per un massimo di € 1.500,00.**

Il canone da prendere a riferimento è quello indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE.

Ai soli fini del calcolo del contributo sarà considerato per la mensilità di locazione l'importo massimo di € 500,00; per i criteri di graduazione si prenderà a riferimento l'importo effettivo della locazione.

L'assegnazione del contributo avverrà scorrendo la graduatoria distrettuale fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

Nel caso di una medesima unità immobiliare utilizzata da più nuclei familiari residenti, ciascuno con un proprio contratto di locazione, può essere chiesto un solo contributo: il contributo sarà erogato a ciascuno dei nuclei familiari in misura proporzionale al canone di locazione, fermo restando il massimo concedibile.

5 - COABITAZIONI E CONTRATTI COINTESTATI

- a. Poiché il contributo in oggetto è finalizzato al sostegno al pagamento dei canoni di locazione, per la determinazione della situazione economica in caso di coabitazione si farà riferimento a tutte le famiglie anagrafiche che risiedono nell'alloggio a cui il contratto di locazione si riferisce.
- b. In caso di un contratto di locazione cointestato a distinte famiglie anagrafiche coabitanti nel medesimo alloggio, i titolari del contratto possono fare domanda di accesso al contributo separatamente; ASC InSieme considererà la loro situazione economica dividendo l'importo del canone, salvo diversa disposizione contrattuale in merito alla obbligazione economica.
- c. In caso di un contratto di locazione cointestato a distinte famiglie anagrafiche coabitanti nel medesimo alloggio di cui una però non residente nell'alloggio, potrà fare domanda solo la famiglia residente; ASC InSieme considererà solo la situazione economica della famiglia residente e dividerà l'importo del canone, salvo diversa disposizione contrattuale in merito alla obbligazione economica.
- d. In caso di contratti di locazione per distinte porzioni di alloggio intestate a famiglie anagrafiche coabitanti, i nuclei possono fare domanda di accesso al contributo separatamente; ASC InSieme considererà separatamente la loro situazione economica e l'importo del canone previsto in ciascun contratto.
- e. Si ricorda che agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona (art. 4 del DPR n. 223 del 30/05/1989).

6 - DECESSO

- a. In caso di decesso dell'avente diritto al contributo, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 392/1978.
- b. Qualora non sia possibile la successione nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 392/1978, ASC InSieme provvederà a versare l'eventuale contributo ad un erede individuato in base alle disposizioni del Codice Civile.

7 - CERTIFICAZIONE E CONTROLLI

ASC InSieme informa i richiedenti:

- a. Che saranno eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ai sensi degli articoli 46, 47, 71 e 72 del D.P.R. n. 445/00. I controlli saranno eseguiti prima dell'erogazione del contributo;
- b. Che ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. in sede d'istruttoria può essere richiesto il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e possono essere esperiti accertamenti tecnici, ispezioni e ordinare esibizioni documentali;
- c. Che saranno effettuati controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confronti fra i dati reddituali e patrimoniali con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze;
- d. Che è stato instaurato un valido rapporto di collaborazione con la Guardia di Finanza per effettuare controlli sulle dichiarazioni rese;
- e. Che relativamente alla certificazione dei requisiti per l'accesso al contributo e degli elementi necessari al calcolo del valore ISEE (rilasciato ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013) si rimanda alle disposizioni vigenti in materia di dichiarazioni sostitutive (DPR n. 445/2000). A tale scopo dovranno essere utilizzati i modelli redatti secondo il modello tipo approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18/05/2001 (Gazzetta Ufficiale n. 155 del 06/07/2001);
- f. Che ai sensi della D.G.R 1214/2015 nel caso di valore ISEE inferiore al canone annuale della locazione, Asc InSieme prima dell'erogazione del contributo procederà ad

accertare il grave stato di disagio economico e sociale del nucleo familiare richiedente riservandosi la facoltà di non ammettere a contributo le situazioni non attendibili.

8 - SPECIFICAZIONI

- a. L'Azienda Speciale di tipo Consortile denominata "InSieme Azienda consortile Interventi Sociali valli del Reno, Laviño e Samoggia" è costituita tra i Comuni di Casalecchio di Reno, Monte san Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa ai sensi della legge 18 agosto 2000 n. 267 TUEL, per la gestione associata dei servizi socio - assistenziali, socio – sanitari. L'Azienda, ai sensi della convenzione istitutiva e del proprio Statuto, ha il compito di dare attuazione agli indirizzi programmatici dei Comuni associati nel campo delle politiche sociali, così come previsti nel Piano di Zona per la Salute ed il Benessere sociale vigente. Il bando è stato redatto sulla di indirizzi specifici.
- b. ASC InSieme provvederà all'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso al contributo previsto dal bando. I requisiti per l'accesso devono permanere in corso d'anno eccetto il requisito della residenza che, in caso di stipula di un nuovo contratto di locazione, può essere trasferita nel nuovo alloggio in locazione situato in un comune della regione Emilia-Romagna diverso da quello in cui è stata presentata la domanda.
- c. Ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. 286/1998 sono ammissibili a contributo gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno. In caso di permesso di soggiorno scaduto è ammissibile la domanda di contributo qualora sia stata fatta domanda di rinnovo. ASC InSieme prima della erogazione del contributo provvederà ad accertare l'avvenuto rinnovo da parte della Questura.
- d. I contratti così detti "uso foresteria" non sono ammissibili a contributo.
- e. E' ammissibile a contributo l'eventuale contratto di sublocazione tra il rappresentante legale dell'impresa e il lavoratore dipendente. Il contratto di sublocazione deve essere registrato all'Agenzia delle Entrate.
- f. Non sono ammissibili i contratti stipulati esclusivamente per finalità turistiche (art. 1, comma 1, della legge n. 431/98).
- g. A partire dal 30/12/1998 (entrata in vigore della legge n. 431/98) per la stipula di validi contratti di locazione è richiesta la forma scritta (art. 1, comma 3, della legge n. 431/98). Si ricorda che i contratti di locazione stipulati prima del 30/12/1998 e che sono stati rinnovati tacitamente sono disciplinati dall'art. 2, comma 1, della legge n. 431/1998 (contratti liberi 4 + 4).
- h. Ai sensi del DPR n. 131 del 30/04/1986 e successive modifiche, sono soggetti a imposta di Registro i contratti verbali e in forma scritta, anche di sublocazione, nonché relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite.
- i. Qualora la domanda di ammissione al contributo sia presentata prima della registrazione del contratto di locazione, ASC InSieme provvederà ad accertare l'avvenuta registrazione presso la competente Agenzia delle Entrate entro il termine previsto per l'erogazione del contributo.
- j. Ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90, ASC InSieme, in sede di istruttoria, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanza erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni e ordinare esibizioni documentali. Ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 109/1998 e successive modifiche si potrà richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.

9 – DETERMINAZIONE, COMUNICAZIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Ai fini della determinazione del fabbisogno complessivo e dell'erogazione del contributo si precisa quanto segue:

- a. Il contributo erogabile è la somma di n. 3 locazioni per un massimo di € 1.500,00. Il canone da prendere a riferimento è quello indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE. In caso di ritardo nel pagamento anche di una sola mensilità di locazione, il beneficiario sarà la proprietà dell'alloggio per il quale si richiede il contributo;
- b. Prima dell'erogazione del contributo si procederà alla verifica circa eventuali debiti dei richiedenti verso le Amministrazioni comunali e verso ASC, ricalcolando il contributo al saldo dell'eventuale debito.
- c. Il contributo sarà erogato in un'unica soluzione.
- d. Si procederà a erogare i contributi scorrendo la graduatoria dei beneficiari fino ad esaurimento fondo.
- e. **Il procedimento di formazione della graduatoria definitiva sarà concluso entro il**

29/02/2016. La graduatoria dei richiedenti sarà pubblicata sul sito di Asc InSieme: www.ascinsieme.it. **Beneficiari ed esclusi dal contributo potranno consultare sul sito la posizione in graduatoria con riferimento al numero di protocollo della domanda di partecipazione, non saranno inviate comunicazioni scritte ai richiedenti.**

- f. Il provvedimento di concessione o esclusione del contributo si intende definitivo. Contro di esso saranno esperibili gli ordinari rimedi giurisdizionali e amministrativi.
- g. L'erogazione del contributo avverrà unicamente attraverso bonifico bancario, è necessario che i richiedenti forniscano gli estremi dell'IBAN sul quale effettuare il versamento del contributo;
- h. ASC InSieme non assume responsabilità per la dispersione delle domande dipendente da inesatte indicazioni del destinatario da parte del richiedente, né per eventuali disguidi postali o imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

10 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

L'istanza deve essere compilata esclusivamente sui moduli predisposti da ASC InSieme e consegnata presso i seguenti uffici rispettando il Comune di residenza (giorni e orari di apertura sono consultabili sul sito www.ascinsieme.it):

- per il **Comune di Casalecchio di Reno** c/o SEMPLICE Sportello Polifunzionale, via dei Mille 9, tel. 051-598111;
- per il **Comune di Monte San Pietro** c/o lo sportello Sociale, Piazza della Pace, 4 – tel. 051-6764451;
- per il **Comune di Sasso Marconi** c/o lo Sportello Sociale, Piazza dei Martiri 6 - tel. 051-843536;
- per il **Comune di Valsamoggia** c/o lo Sportello Sociale, Piazza Garibaldi 1 Bazzano tel. 051-836431 oppure via S. Apollinare 1346 Castello di Serravalle tel. 051-6710708 oppure via Verdi 8/A Crespellano tel. 051-6723004 oppure piazza della Libertà 2 Monteveglio tel. 051-6702707 oppure via Marconi 29 Savigno tel. 051-6161740;
- per il **Comune di Zola Predosa** c/o lo Sportello Sociale, Piazza della Repubblica, 1 - tel. 051-6161740.

Per la compilazione assistita occorre portare per la presa in visione:

- il contratto di locazione con gli estremi della registrazione,
- l'ultima ricevuta disponibile di pagamento del canone mensile,
- un documento di identità valido del titolare del contratto di locazione
- eventuale copia della Carta di soggiorno o permesso di soggiorno in corso di validità,
- copia della Dichiarazione Sostitutiva Unica ISEE (ISEE "ordinario") con scadenza il 15/01/2016 (da consegnare)

L'istanza deve essere consegnata a partire **dal 29 ottobre 2015 fino al 27 novembre 2015 (termine perentorio a pena di esclusione della domanda di contributo);**

In alternativa l'istanza può essere inviata a mezzo **raccomandata A/R** ad **ASC InSieme via Cimarosa 5/2 40033 Casalecchio di Reno** (farà fede il timbro postale) o per **posta elettronica certificata personale** (insiemeaziendaconsortile@legalmail.it) solo per coloro che sono titolari di casella di **PEC**, allegando:

- copia del contratto di locazione,
- copia dell'ultima ricevuta di pagamento del canone mensile,
- una fotocopia non autenticata di un documento di identità valido del titolare del contratto di locazione (farà fede la data del timbro postale di spedizione);
- copia dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica ISEE con scadenza il 15/01/2016 (ISEE "ordinario");
- eventuale copia della Carta di soggiorno o permesso di soggiorno in corso di validità.

Addì, 28 ottobre 2015

LA DIRETTORA
ASC InSieme
(Dott.ssa Cira Solimene)

1. CITTADINANZA *(in alternativa)*

- di essere cittadino italiano
- di essere cittadino di uno Stato appartenente all'Unione Europea
- di essere cittadino del seguente Stato non appartenente all'Unione Europea _____ e di essere provvisto di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a 1 anno ai sensi del D.Lgs. 286/1998

2. RESIDENZA

di essere residente nel Comune di _____
nonché nell'alloggio oggetto del contratto di locazione ivi ubicato.

3. ALLOGGIO

- di essere assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (caso di esclusione da contributo)
- di essere assegnatario di un alloggio comunale con contratto stipulato ai sensi della L. 431/1998 o della L. 392/1978 ("equo canone") o della L. 359/1992 ("patti in deroga")
- di essere titolare di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa con esclusione della clausola della proprietà differita
- di essere titolare di una concessione amministrativa d'uso di un alloggio acquisito in locazione sul mercato privato dal Comune oppure da società o agenzie appositamente costituite a questo scopo dal Comune stesso il cui canone d'uso mensile sia almeno pari all'ammontare del canone di locazione corrisposto al proprietario dell'alloggio dal Comune o dalle società o agenzie di cui sopra

4. I.S.E.E.

di allegare l'attestazione I.S.E.E. valida rilasciata dall'I.N.P.S. ai sensi del D.P.C.M. 159/2013, che costituisce parte integrante della presente domanda e che presenta i seguenti valori, rientranti nei limiti previsti dal bando pubblico:

- I.S.E.E.** non superiore a Euro 17.154,30.

5. TITOLARITÀ DI DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI

di non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio situato in ambito nazionale fatti salvi i seguenti casi:

- a) titolarità di un diritto reale di "nuda proprietà"
- b) titolarità di una quota su un alloggio non superiore al 50%
- c) titolarità di una quota su più alloggi purché le quote singolarmente prese non siano superiori al 50%
- d) alloggio accatastato presso l'Ufficio Tecnico Erariale come inagibile oppure provvedimento del Sindaco che dichiara la inagibilità dell'alloggio
- e) titolarità di un alloggio oggetto di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell'alloggio emesso dal Giudice
- f) titolarità di un alloggio con concessione d'uso al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o in base ad altro accordo omologato o autenticato
ATTENZIONE: chi ha in uso l'alloggio in comodato gratuito deve avere la residenza nell'alloggio stesso

6. ALTRI BENEFICI

che il mio nucleo familiare ai fini I.S.E.E. non ha ottenuto nel corso dell'anno 2015:

- a) un contributo per "l'emergenza abitativa" (Delib. G.R. 2051/2011, 817/2012 e 1709/2013)

- b) un contributo del Fondo per la "morosità incolpevole" (L. 124/2013)
- c) un contributo relativo ai soggetti di cui alla L. 9/2007, articolo 1 (nuclei con procedimento di sfratto per finita locazione)
- Le suddette condizioni sono motivo di esclusione dalla graduatoria.

7. REGISTRAZIONE CONTRATTO

<input type="checkbox"/> a)	- di essere un componente del nucleo familiare titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo, stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula, per un alloggio sito nel Comune di _____
	- che il contratto è intestato a _____ componente del nucleo familiare del richiedente ai fini I.S.E.E. e residente nell'alloggio oggetto del medesimo contratto stipulato ai sensi della: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> L. 431/1998 art. 2 comma 1 ("canone libero") <input type="checkbox"/> L. 431/1998 art. 2 comma 3 ("canone concordato") <input type="checkbox"/> L. 431/1998 art. 5 ("canone transitorio") <input type="checkbox"/> L. 359/1992 ("patti in deroga") <input type="checkbox"/> L. 392/1978 ("equo canone")
	- e che: <i>(in alternativa)</i> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> il contratto è regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate al n. _____ serie 3 _____ del _____ <input type="checkbox"/> è stata presentata domanda di registrazione del contratto di locazione in data di _____ presso l'Agenzia delle Entrate di _____

oppure

<input type="checkbox"/> b)	<p><input type="checkbox"/> di essere un componente del nucleo familiare titolare di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di cooperativa a proprietà indivisa in presenza delle seguenti condizioni: la cooperativa deve prevedere, nel proprio statuto o in apposita convenzione, un vincolo di inalienabilità ai soci del patrimonio residenziale indivisibile con l'obbligo, nel caso di cessazione o di cambiamento di attività, a devolvere gli immobili residenziali assoggettati a tale vincolo ad Enti Pubblici appositamente individuati da disposizioni normative di settore</p> <p>l'alloggio per il quale si richiede il contributo non deve essere compreso in eventuali piani di cessione ai sensi dell'art. 18 della Legge 179/1992 e successive modificazioni, mentre l'ammontare del canone non deve comprendere nessuna somma che possa costituire, per qualsiasi titolo, un credito per il socio assegnatario</p> <p>La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal rappresentante legale della Cooperativa assegnante.</p>
-----------------------------	---

8. CANONE DI LOCAZIONE

- che il canone di locazione **annuo** previsto dal contratto e indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini I.S.E.E. è pari a Euro _____
- che la ricevuta di pagamento del canone di locazione è relativa al mese di _____
- che il canone di locazione mensile, al netto degli oneri accessori, è superiore a Euro 500,00 per cui si tiene conto di tale importo massimo per il calcolo del contributo

9. RITARDO NEL PAGAMENTO DELLA LOCAZIONE O PROCEDIMENTO DI SFRATTO

- di essere in ritardo nel pagamento della locazione
- di essere in presenza di ordinanza di convalida o sentenza di sfratto esecutiva per morosità o per finita locazione

10. CONTROLLI

di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ai sensi degli articoli 46, 47, 71, 72 del D.P.R. 445/2000 e del D.P.C.M. 159/2013 e che, in caso di valore I.S.E.E. inferiore al canone di locazione annuo, ASC InSieme prima dell'erogazione del contributo accerterà lo stato di grave disagio economico-sociale del nucleo familiare richiedente.

11. INFORMATIVA SULLA PRIVACY

di prendere atto dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) essendo a conoscenza che:

- a) il trattamento dei dati personali conferiti con la presente domanda è finalizzato alla gestione del procedimento amministrativo relativo alla concessione del contributo integrativo per il pagamento dei canoni di locazione dell'anno 2014
- b) il trattamento comporta operazioni relative anche a dati sensibili per i quali è individuata rilevante la finalità di interesse pubblico nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e che il trattamento sarà effettuato con modalità sia informatizzate che manuali
- c) il mancato conferimento di tutti o di alcuni dati o la richiesta di cancellazione degli stessi comporterà la chiusura d'ufficio del procedimento per l'impossibilità di svolgere l'istruttoria
- d) i dati conferiti, compresi quelli sensibili, potranno essere comunicati, per le finalità e nei casi previsti dalla legge, a soggetti Pubblici e limitatamente alle finalità previste dal bando pubblico
- e) il titolare del trattamento è l'ASC InSieme
- f) il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (accesso ai propri dati personali, rettifica, aggiornamento e cancellazione dei dati se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge) rivolgendosi al Responsabile del trattamento
- g) il Responsabile del trattamento è la Direttrice di ASC InSieme

12. SOTTOSCRIZIONE

con la firma e la presentazione della presente domanda, di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme del bando pubblico per la concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione anno 2015.

A tal fine allego la seguente documentazione:

- Copia o scansione dell'attestazione I.S.E.E. 'ordinario' predisposta in base alla normativa in vigore dal 1° gennaio 2015 (**obbligatoria**)
- Copia o scansione del codice IBAN relativo al conto corrente su cui versare l'eventuale contributo (**obbligatoria**)
- Copia o scansione del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno con validità non inferiore a 1 anno in caso di richiedente extracomunitario (**obbligatoria**)
- Copia o scansione del documento di identità o riconoscimento di chi firma (**obbligatoria in caso di invio tramite servizio postale, P.E.C. – Posta Elettronica Certificata o di presentazione della domanda da parte di persona diversa da chi firma**)
- Copia o scansione del contratto di locazione (**obbligatoria in caso di invio tramite servizio postale, P.E.C. – Posta Elettronica Certificata**)

Copia o scansione dell'ultima ricevuta di pagamento dell'affitto (**obbligatoria in caso di invio tramite servizio postale, P.E.C. – Posta Elettronica Certificata**)

Altro _____ (*specificare*)

data _____

firma _____

<p>Firma apposta in mia presenza da _____ identificato con _____ rilasciato il _____ da _____ _____, _____  firma del pubblico ufficiale _____</p>



BANDO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DEI SOGGETTI SOTTOPOSTI A PROCEDURE ESECUTIVE DI RILASCIO PER FINITA LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE N. 9/2007 ANNO 2015 - COMUNI DI: CASALECCHIO DI RENO – SASSO MARCONI - ZOLA PREDOSA.

Ai sensi dell'art. 11, comma 7, della Legge n. 431/98, degli artt. 38 e 39 della L.R. 09.08.2001 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni e della Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Emilia-Romagna n. 1214 del 06.09.2015 pubblicata sul BUR del 09/09/2015 viene aperto un Bando di Concorso Pubblico per l'erogazione dei contributi economici a valere sul Fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione – Anno 2015. Il Fondo regionale per la locazione è finalizzato alla concessione, attraverso graduatoria, di contributi integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di locazione e per favorire il reperimento di idonea soluzione abitativa ai soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio per finita locazione. Confluiscono sul Fondo regionale per la locazione risorse statali, regionali e comunali.

Così come previsto dalla D.G.R. 1214/2015 i Comuni del Distretto di Casalecchio di Reno decidono di destinare al **bando per l'erogazione di contributi economici a favore dei soggetti sottoposti a procedure di rilascio per finita locazione il corrispettivo del 2% del Fondo totale costituito, ovvero Euro 6.066,14.**

1 - BENEFICIARI E REQUISITI

Beneficiario del contributo è il soggetto che ha stipulato il contratto di locazione e che sia in possesso dei seguenti requisiti:

- h. Cittadinanza italiana;
- i. Cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione europea;
- j. Cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno annuale o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D. Lgs. n. 286/98 e successive modifiche;
- k. Essere soggetti a procedure esecutive di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazione;
- l. Aver sottoscritto un nuovo contratto di locazione oppure che possano sottoscriverlo attraverso l'aiuto economico del contributo stesso (con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8, A/9). In caso di contratto in corso di registrazione presso l'Agenzia per le Entrate sono ammessi a contributo i contratti con la relativa imposta pagata. Sarà necessario perfezionare il Contratto prima dell'erogazione del contributo.
- m. Il contratto deve essere redatto ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate.
- n. Avere un reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000,00 euro e che abbiano all'interno del nucleo familiare persone:
 - i. ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66% (così come indicato dalla DGR 1214/2015)
 - ii. figli fiscalmente a carico.
- o. Residenza anagrafica nei Comuni di Casalecchio di Reno, Sasso Marconi o Zola Predosa
- p. Non essere assegnatario di un alloggio di ERP

Se la domanda di partecipazione è presentata da un componente il nucleo familiare non intestatario del contratto di locazione (e dunque non destinatario del provvedimento di

sfratto), va prodotta idonea documentazione circa il destinatario del provvedimento giudiziale di rilascio per finita locazione.

2 – TITOLARITA' DI DIRITTI REALI SU ALLOGGI

Il nucleo richiedente non deve essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio situato nel territorio Nazionale e adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del DM 5 luglio 1975.

Le seguenti condizioni non sono causa d'esclusione dal contributo:

- titolarità di un diritto reale di "nuda proprietà", anche al 100%;
- titolarità di una quota su un alloggio non superiore al 50%;
- titolarità di una quota su più alloggi purché le quote, prese singolarmente, non siano superiori al 50%;
- titolarità di diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell'alloggio emesso dal Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 560, comma 3, c.p.c.;
- titolarità di diritto di proprietà su alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza more uxorio il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l'accesso al contributo qualora l'alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell'ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti.

3 - ULTERIORI CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono causa di esclusione dal contributo le seguenti condizioni del nucleo familiare anagrafico:

- f. assegnazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica;
- g. essere beneficiario nell'anno 2015 di un contributo del Fondo per la "morosità incolpevole" di cui all'art. 6, comma 5, del D.L. 31/07/2013, n. 102 convertito con Legge del 28/10/2013, n. 124;
- h. essere beneficiario nell'anno 2015 di un contributo per l'"emergenza abitativa": deliberazioni della Giunta regionale n. 2051/2011, n. 817/2012 e 1709/2013 per:
 - garantire i crediti assunti dalle banche nei confronti degli inquilini che sottoscrivono con i proprietari degli immobili un'intesa per la sospensione dell'esecuzione delle procedure di sfratto;
 - favorire gli inquilini che versano in una situazione di inadempienza all'obbligo del pagamento del canone di locazione;
 - favorire l'accesso e la permanenza negli alloggi degli inquilini di alloggi di proprietà di privati, nonché per favorire la mobilità nel settore della locazione;
- i. essere beneficiario nell'anno 2015 di un contributo economico relativo al pagamento dei canoni di locazione anno 2015, così come previsto dall'allegato A) della D.G.R. 1214/2015.

4 - ENTITA' DEL CONTRIBUTO

Il contributo è pari a n. 3 mensilità del canone di locazione del nuovo contratto e n. 3 mensilità a titolo di deposito cauzionale, fino ad un massimo di Euro 4.000,00.

5 - GRADUATORIA

Le domande saranno collocate nella graduatoria unica per i Comuni in ordine crescente di reddito annuo lordo complessivo familiare. In caso di medesimo reddito prevale la domanda presentata anteriormente.

6 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda può essere presentata da un componente il nucleo familiare, anche non intestatario del contratto di locazione. Nel caso di più contratti stipulati nel corso dell'anno 2015 può essere presentata una sola domanda.

7 - CERTIFICAZIONE E CONTROLLI

ASC InSieme informa i richiedenti:

- g. Che saranno eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ai sensi degli articoli 46, 47, 71 e 72 del D.P.R. n. 445/00. I controlli saranno eseguiti

- prima dell'erogazione del contributo;
- h. Che ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. in sede d'istruttoria può essere richiesto il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e possono essere esperiti accertamenti tecnici, ispezioni e ordinare esibizioni documentali;
 - i. Che saranno effettuati controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confronti fra i dati reddituali e patrimoniali con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze;
 - j. Che è stato instaurato un valido rapporto di collaborazione con la Guardia di Finanza per effettuare controlli sulle dichiarazioni rese;

8 - SPECIFICAZIONI

- k. L'Azienda Speciale di tipo Consortile denominata "InSieme Azienda consortile Interventi Sociali valli del Reno, Lavino e Samoggia" è costituita tra i Comuni di Casalecchio di Reno, Monte san Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa ai sensi della legge 18 agosto 2000 n. 267 TUEL, per la gestione associata dei servizi socio - assistenziali, socio – sanitari. L'Azienda, ai sensi della convenzione istitutiva e del proprio Statuto, ha il compito di dare attuazione agli indirizzi programmatici dei Comuni associati nel campo delle politiche sociali, così come previsti nel Piano di Zona per la Salute ed il Benessere sociale vigente. Il bando è stato redatto sulla base di indirizzi specifici.
- l. A partire dal 30/12/1998 (entrata in vigore della legge n. 431/98) per la stipula di validi contratti di locazione è richiesta la forma scritta (art. 1, comma 3, della legge n. 431/98). Si ricorda che i contratti di locazione stipulati prima del 30/12/1998 e che sono stati rinnovati tacitamente sono disciplinati dall'art. 2, comma 1, della legge n. 431/1998 (contratti liberi 4 + 4).
- m. Ai sensi del DPR n. 131 del 30/04/1986 e successive modifiche, sono soggetti a imposta di Registro i contratti verbali e in forma scritta, anche di sublocazione, nonché relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite.
- n. Qualora la domanda di ammissione al contributo sia presentata prima della registrazione del contratto di locazione, ASC InSieme provvederà ad accertare l'avvenuta registrazione presso la competente Agenzia delle Entrate entro il termine previsto per l'erogazione del contributo.
- o. Ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90, ASC InSieme, in sede di istruttoria, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanza erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni e ordinare esibizioni documentali. Ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 109/1998 e successive modifiche si potrà richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.

9 – DETERMINAZIONE, COMUNICAZIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Ai fini della determinazione del fabbisogno complessivo e dell'erogazione del contributo si precisa quanto segue:

- i. Il contributo erogabile è la somma di n. 3 locazioni e di n. 3 mensilità a titolo di deposito cauzionale per un massimo di € 4.000,00.
- j. Prima dell'erogazione del contributo si procederà alla verifica circa eventuali debiti dei richiedenti verso le Amministrazioni comunali e verso ASC.
- k. Il contributo sarà erogato in un'unica soluzione.
- l. **Il procedimento di formazione della graduatoria definitiva sarà concluso entro il 29/02/2016.** La graduatoria dei richiedenti sarà pubblicata sul sito di Asc InSieme: www.ascinsime.it. **Beneficiari ed esclusi dal contributo potranno consultare sul sito la posizione in graduatoria con riferimento al numero di protocollo della domanda di partecipazione** oppure contattare lo Sportello sociale del Distretto, **non saranno inviate comunicazioni scritte ai richiedenti.**
- m. Si procederà a erogare i contributi scorrendo la graduatoria dei beneficiari fino ad esaurimento fondo; nel caso di risorse residue non assegnabili al presente bando le stesse saranno destinate al Bando per l'erogazione di contributi integrativi per il pagamento della locazione anno 2015;
- n. Il provvedimento di concessione o esclusione del contributo si intende definitivo. Contro di esso saranno esperibili gli ordinari rimedi giurisdizionali e amministrativi.
- o. L'erogazione del contributo avverrà unicamente attraverso bonifico bancario, sarà

necessario da parte dei richiedenti fornire gli estremi dell'IBAN sul quale effettuare il versamento del contributo;

- p. ASC InSieme non assume responsabilità per la dispersione delle domande dipendente da inesatte indicazioni del destinatario da parte del richiedente, né per eventuali disguidi postali o imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

10 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

L'istanza deve essere compilata esclusivamente sui moduli predisposti da ASC InSieme e consegnata presso i seguenti uffici rispettando il Comune di residenza (giorni e orari di apertura sono consultabili sul sito www.ascinsieme.it):

- per il **Comune di Casalecchio di Reno** c/o Sportello Sociale, via dei Mille 9, tel. 051-598176
- per il **Comune di Sasso Marconi** c/o lo Sportello Sociale, Piazza dei Martiri 6 - tel. 051-843536
- per il **Comune di Zola Predosa** c/o lo Sportello Sociale, Piazza della Repubblica, 1 - tel. 051-6161740.

Per la compilazione assistita occorre portare per la presa in visione:

- copia della sentenza di rilascio dell'alloggio per finita locazione
- nuovo contratto di locazione (con indicazione della mensilità del canone e delle mensilità di cauzione)
- un documento di identità valido del titolare del contratto di locazione
- eventuale copia della Carta di soggiorno o permesso di soggiorno in corso di validità
- copia dei redditi relativi all'anno 2014

L'istanza deve essere consegnata a partire **dal 29 ottobre 2015 fino al 27 novembre 2015 (termine perentorio a pena di esclusione della domanda di contributo)**;

In alternativa l'istanza può essere inviata a mezzo **raccomandata A/R** ad **ASC InSieme via Cimarosa 5/2 40033 Casalecchio di Reno** (farà fede il timbro postale) o per **posta elettronica certificata personale** (insiemeaziendaconsortile@legalmail.it) solo per coloro che sono titolari di casella di **PEC**, allegando:

- copia della sentenza di rilascio dell'aggio per finita locazione,
- nuovo contratto di locazione (con indicazione della mensilità del canone e delle mensilità di cauzione)
- copia dei redditi relativi all'anno 2014
- una fotocopia non autenticata di un documento di identità valido del titolare del contratto di locazione (farà fede la data del timbro postale di spedizione)
- eventuale copia della Carta di soggiorno o permesso di soggiorno in corso di validità.

Addì, 28 ottobre 2015

LA DIRETTORA
Dott.ssa Cira Solimene

2. RESIDENZA

di _____ essere residente nel Comune di _____

3. SFRATTO

di essere titolare di contratto di locazione per un alloggio sottoposto a procedura esecutiva di rilascio per finita locazione.

compilare anche di seguito

4. REDDITO

di reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a € 27.000,00. Si allega pertanto il documento relativo al reddito per ogni componente del nucleo.

5. TITOLARITÀ DI DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI

- di non appartenere a un nucleo familiare assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica,;
 - che nessun componente del nucleo familiare abbia titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio situato in ambito nazionale fatti salvi i seguenti casi:
 - g) titolarità di un diritto reale di "nuda proprietà";
 - h) titolarità di una quota su un alloggio non superiore al 50%;
 - i) titolarità di una quota su più alloggi purché le quote singolarmente prese non siano superiori al 50%;
 - j) alloggio accatastato presso l'Ufficio Tecnico Erariale come inagibile oppure provvedimento del Sindaco che dichiara la inagibilità dell'alloggio;
 - k) titolarità di un alloggio oggetto di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell'alloggio emesso dal Giudice;
 - l) titolarità di un alloggio con concessione d'uso al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o in base ad altro accordo omologato o autenticato.
- ATTENZIONE: chi ha in uso l'alloggio in comodato gratuito deve avere la residenza nell'alloggio stesso.

6. ALTRI BENEFICI

- di non aver inoltrato richiesta per l'anno 2015 di un contributo economico per il pagamento della locazione così come previsto dalla DGR 1214/2015;
- che il mio nucleo familiare ai fine ISEE non ha ottenuto nel corso dell'anno 2015:
 - a) un contributo per "l'emergenza abitativa" (Deliberazione di Giunta regionale n. 2051/2011 n. 817/2012 e 1709/2013);
 - b) un contributo del Fondo per la "morosità incolpevole" (L. 124/2013);
 - c) un contributo relativo ai soggetti di cui alla L. 9/2007, articolo 1 (nuclei con procedimento di sfratto per finita locazione);

Le suddette condizioni sono motivo di esclusione dalla graduatoria.

7. NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE

che il nuovo contratto di locazione è intestato a _____ ed è stato stipulato ai sensi della:

- L. 431/1998 art. 2 comma 1 ("canone libero")
- L. 431/1998 art. 2 comma 3 ("canone concordato")
- L. 431/1998 art. 5 ("canone transitorio")
- L. 359/1992 ("patti in deroga")
- L. 392/1978 ("equo canone")

Oppure

- che il contratto è regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate al n. _____ serie 3 _____ del _____

che è stata presentata domanda di registrazione del contratto di locazione in data _____ presso l'Agenzia delle Entrate di _____

che il nuovo canone di locazione, esclusi gli oneri accessori, è pari a:

- Euro _____ locazione annuale, ovvero Euro _____

locazione mensile.

8. CONTROLLI

di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ai sensi degli articoli 46, 47, 71, 72 del D.P.R. n. 445/2000 e del D.P.C.M. 159/2013; e che in caso di ISEE inferiore al canone di locazione annuale Asc InSieme prima dell'erogazione del contributo accerterà lo stato di grave disagio economico – sociale del nucleo familiare richiedente.

compilare anche di seguito

10. INFORMATIVA SULLA PRIVACY

di prendere atto dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) essendo a conoscenza che:

- h) il trattamento dei dati personali conferiti con la presente domanda è finalizzato alla gestione del procedimento amministrativo relativo alla concessione del contributo integrativo per il pagamento dei canoni di locazione dell'anno 2014
- i) il trattamento comporta operazioni relative anche a dati sensibili per i quali è individuata rilevante la finalità di interesse pubblico nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e che il trattamento sarà effettuato con modalità sia informatizzate che manuali
- j) il mancato conferimento di tutti o di alcuni dati o la richiesta di cancellazione degli stessi comporterà la chiusura d'ufficio del procedimento per l'impossibilità di svolgere l'istruttoria
- k) i dati conferiti, compresi quelli sensibili, potranno essere comunicati, per le finalità e nei casi previsti dalla legge, a soggetti Pubblici e limitatamente alle finalità previste dal bando pubblico
- l) il titolare del trattamento è l'ASC InSieme
- m) il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (accesso ai propri dati personali, rettifica, aggiornamento e cancellazione dei dati se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge) rivolgendosi al Responsabile del trattamento
- n) il Responsabile del trattamento è la Direttrice di ASC InSieme

11. SOTTOSCRIZIONE E DOCUMENTI ALLEGATI

con la firma e la presentazione della presente domanda, di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme del bando pubblico per la concessione di contributi per soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio per finita locazione anno 2015.

A tal fine allego copia della seguente documentazione:

- Sentenza di convalida di sfratto per finita locazione (obbligatoria)
- Redditi lordi (obbligatoria)
- Copia o scansione del codice IBAN relativo al conto corrente su cui versare l'eventuale contributo (**obbligatoria**)
- Altro _____ (specificare)

obbligatoriamente in caso di invio tramite servizio postale, P.E.C. – Posta Elettronica Certificata o di presentazione della domanda da parte di persona diversa da chi firma:

- Carta di soggiorno o del permesso di soggiorno con validità non inferiore a 1 anno in caso di richiedente extracomunitario
 - Documento di identità o riconoscimento di chi firma
 - Nuovo contratto di locazione
 - Sentenza di convalida di sfratto per finita locazione
 - Altro *(specificare)*
-

data _____

firma

—

<p>Firma apposta in mia presenza da _____</p> <p>identificato con _____ rilasciato il _____ da _____</p> <p>Casalecchio di Reno, _____</p> <p style="text-align: center;"> timbro firma del pubblico ufficiale _____</p>
--